

No 2
Marca
da bollo
€ 16,00

Al Sig. SINDACO del Comune di

OGGETTO: Domanda per l'installazione di (1)

..... sottoscritt.....

nat..... a il residente a

Via n., Codice fiscale Tel.

per conto (2)

ai sensi delle vigenti leggi e norme regolamentari in materia,

CHIEDE

che gli venga rilasciata l'autorizzazione per installare i seguenti mezzi pubblicitari (1)

sul l'edificio in fregio alla Via
l'area

censit..... in catasto a..... mappal..... n. di proprietà del Sig.

residente a

Via n.

A tale scopo allega:

- 1) estratto della mappa catastale in scala 1 : con l'indicazione della posizione prescelta per l'installazione (solo per cartelli pubblicitari);
- 2) prospetto o fotografia dell'edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le sporgenze nonché l'altezza dal suolo;
- 3) bozzetto del mezzo pubblicitario in scala 1 : colorata come l'originale e con l'indicazione delle dimensioni dello stesso;

(1) Un cartello pubblicitario (oppure) un'insegna (oppure) una sorgente luminosa, ecc.

(2) Proprio (oppure) della ditta

1) dichiara che il cartello/mezzo pubblicitario è collocato a distanza non inferiore a:

a) m dal limite della carreggiata;

b) m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) m prima dei segnali di indicazione;

f) m dopo i segnali di indicazione;

g) m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

h) m dalle intersezioni;

i) m dagli imbocchi delle gallerie;

l) m dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunetta) e convessi (dosso).

.....
.....
.....

....., li

..... L. RICHIEDENTE

ISTO: Si acconsente.

Il proprietario dell'immobile

L'Ente proprietario della strada

UFFICIO TECNICO COMUNALE

irere:

sta

IL TECNICO COMUNALE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

rere:

ta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

uta del

re:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360)

Art. 23

Publicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietata collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

... omissis ...

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietata collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei cen-

tri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroga alla norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

... omissis ...

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147)

§ 3. PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI

(Art. 23 Codice della Strada)

Art. 47 (Art. 23 C.d.S.)

(Definizione dei mezzi pubblicitari)

1. È da considerare «insegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata, con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. È da qualificare «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3. Si definisce «cartello» quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

... omissis ...

5. Si considera «striscione, locandina e standard» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

... omissis ...

7. È da qualificare «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesta, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nel termine generico «altri mezzi pubblicitari», indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e standard.

Art. 48 (Art. 23 C.d.S.)

(Dimensioni dei cartelli pubblicitari)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice e definiti nell'art. 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in

prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

Art. 49 (Art. 23 C.d.S.)

(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

... omissis ...

Art. 50 (Art. 23 C.d.S.)

(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51 (Art. 23 C.d.S.)

(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

... omissis ...

2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salva quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle

strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 3 dal limite della carreggiata;
- b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m 300 dalle intersezioni;
- i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lunga o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;

- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sul cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie.

c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e in aderenza, e tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili e gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazioni delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 m² ma restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli.

8. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 m², non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

11. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione verticale al senso di marcia dei veicoli.

12. È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 52 (Art. 23 C.d.S.)

(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% e aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattate di strade di tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattate di strade di tipo A sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le aree di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice del presente regolamento.

4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubbli-

citare computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

Art. 53 (Art. 23 C.d.S.) (Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

... omissis ...

Art. 54 (Art. 23 C.d.S.)

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

... omissis ...

Art. 55 (Art. 23 C.d.S.)

(Targhette di identificazione)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.